

XXIV.

TORNATA DEL 18 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Omaggi — Nomina della Commissione incaricata dell'esame preliminare della proposta di legge iniziata dal Senatore Matteucci — Seguito della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti di Assisie — Discorsi del Senatore De Foresta in favore e del Senatore Siotto Pintor contro il progetto — Parole del Senatore Castelli Edoardo — Aggiornamento della discussione a martedì.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e poscia intervengono i Ministri dell'Istruzione pubblica e dei Lavori pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, San Vitale dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

(Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le lettere dei Senatori San Martino, Arnolfo, Des Ambrois, Martinengo Giovanni, Gozzadini e Dalla Valle, colle quali i cinque primi per motivi di salute, l'ultimo per affari di famiglia chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato pel tempo rispettivamente richiesto.)

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Bergamo di un rapporto fatto da quel Consiglio provinciale al Ministro dell'Interno sulle condizioni economico-amministrative di quella provincia.

Il Cav. Virgilio, Presidente della Corte d'Assisie del Circolo d'Alessandria, di alcuni esemplari di un suo scritto col titolo: *Le Corti d'assisie ed il giuri nelle quistioni di fatti giustificativi e di scusa nella causa Cornara.*

L'ingegnere Barbieri Vincenzo di alcune copie della 2.^a dispensa della sua opera sul *censimento fondiario.*

In seguito all'incarico dato ieri all'Ufficio di Presi-

denza di designare la Commissione per l'esame della proposta di legge iniziata dal signor Senatore Matteucci, la Commissione suddetta sarà composta come segue:

Signori Senatori Ridolfi, Cadorna, Melegari, Calvagno, Castilia, Paleocapa, Sciuloja.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPOSIZIONE DELLE CORTI
D'ASSISIE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'Assisie.

La parola è al signor Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta.** Signori Senatori, nella tornata di ieri, l'onorevole Senatore Arnolfo avendo creduto di dovere dichiarare il suo voto contrario interamente a questo progetto di legge e spiegare i motivi della sua opinione, io sento il bisogno, anzi il dovere di dichiarare che io sono quello dei componenti l'Ufficio Centrale che approva l'articolo primo del progetto del Ministero e si oppone alle modificazioni allo stesso articolo che propone la maggioranza del detto Ufficio, e di spiegare anch'io i motivi della mia opinione. E

tanto più sento questo rigoroso dovere quanto che sono io stesso che ho presentato nel 1856 al Parlamento subalpino il progetto di legge a cui accennava ieri l'onorevole signor Guardasigilli e al quale è conforme appunto questo progetto di legge.

Io dovrei anzitutto rispondere alle osservazioni che veniva ieri facendo l'onorevole Senatore Arnolfo, ma me ne asterrò giacchè ha già adempito a questo compito egregiamente l'onorevole signor Guardasigilli....

Senatore **Slotto-Pintor**. Domando di parlare.

Senatore **De Foresta**.... e qualora alcun che rimanesse a dirsi il dirà senza dubbio l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Una sola osservazione di fatto o se meglio piace, di pratica, io credo di dover ancora aggiungere a quanto si è già detto dall'onorevole signor Ministro.

L'onorevole signor Guardasigilli diceva ieri opportunamente che se il motivo di economia non deve mai prevalere all'interesse della buona amministrazione, non si deve però mai trascurare quando può farsi senza danno di questa, e tanto meno nello stato in cui si trovano le finanze dello Stato. Giustamente quindi si faceva a dimostrare che la composizione delle Corti d'assise nel modo che viene proposto, niun danno reca alla buona e sicura amministrazione della giustizia.

Ora io dichiaro altamente che questa composizione la credo anche utile e più confacente al buon andamento del servizio, e credo che tutti quelli che per ragione d'ufficio hanno pratica in questa materia non potranno a meno di confermare il mio asserto.

Di fatti, il personale delle Corti d'appello è in generale assai ristretto, e se si eccettuano le antiche province continentali, nella maggior parte delle Corti d'appello le Assisie sono quasi sempre permanenti.

Da ciò cosa ne avviene? Ne avviene che difficilmente vi ha il numero sufficiente di consiglieri per provvedere alle Assisie, alla sezione d'accusa ed alle sezioni civile e correzionale, e che inoltre gli stessi soggetti devono sovente essere applicati al grave e faticoso servizio delle Corti d'Assisie non solo tutto l'anno, ma anche ripetutamente per più anni a grave scapito della loro salute.

Parlerò, per ragione di esempio, della Corte d'appello di Bologna. In questa Corte vi sono 24 consiglieri.

Con questi 24 consiglieri devono comporsi le tre Corti d'assise, a quattro ciascuna, compreso il supplente; abbiamo già 12 soggetti per questo servizio che è quasi permanente, più 5 per la sezione d'accusa, non rimangono più per la sezione civile e la sezione correzionale che 7 consiglieri, due de' quali sono Deputati e come tali obbligati a rimanere al Parlamento la maggior parte dell'anno.

Ora ben vede il Senato che se le Corti d'assise continuano a rimanere composte tutte di consiglieri, il servizio dovrebbe necessariamente rimanere inca-

gliato malgrado la somma buona volontà e solerzia di tutti quei zelanti e benemeriti magistrati, a meno che si aumenti il personale della Corte, la qual cosa io credo non vi sia alcuno che in questo momento oerebbe domandare.

L'esempio e la dimostrazione che ho recata per la Corte di Bologna è applicabile anche a quasi tutte le altre.

Non solo adunque il progetto di legge, che vi è sottoposto, non reca verun danno all'amministrazione della giustizia, come lo dimostrava ieri l'onorevole Guardasigilli, ma è anzi indispensabile affinché il servizio non rimanga incagliato, nè si esiga dai magistrati al di là di ciò che le loro forze possono concedere.

Vengo ora ai motivi per i quali non ho potuto accostarmi al progetto della maggioranza dell'Ufficio Centrale, e credo, di dover appoggiare l'art. 1 di quello del Ministero il quale compone le Corti d'assise per tutte le provincie con un consigliere d'appello presidente, e due membri giudici dei tribunali di circondario.

Un primo motivo di questa mia opinione mi è, direi quasi, personale, e si applica tanto alla parte del progetto dell'Ufficio Centrale per cui si vorrebbe che nelle città sede delle Corti d'appello, le Corti d'assise siano composte di tre consiglieri d'appello e solo nelle altre di un consigliere d'appello e di due giudici del tribunale; quanto all'altra parte dello stesso progetto dell'Ufficio nella quale si propone che sia fatta facoltà alla sezione d'accusa di dichiarare in alcuni casi che le Assisie saranno tenute straordinariamente da tre consiglieri della Corte d'appello.

Questo motivo, che abbraccia e l'una e l'altra delle due proposte dell'Ufficio Centrale, deriva appunto dal progetto che io aveva l'onore di presentare al Parlamento subalpino nel 1856: imperochè in allora io proponeva che le Corti d'assise sarebbero composte sempre di un consigliere che ne sarebbe il Presidente e di due giudici del tribunale del circondario dove le assise dovevano essere tenute; questo progetto fu presentato in una sessione, ripresentato anche in un'altra, nè potè mai venire in discussione, sia perchè oltre cure assorbivano l'opera e l'attenzione del Parlamento, concentrate principalmente nell'esercito e nelle finanze, sia perchè questo progetto recava un aumento a cui non era il Parlamento disposto, in quel momento in cui le risorse del paese erano tutte dirette al grande scopo della redenzione della patria comune degli italiani.

Ma venne però, tanto la prima volta quanto la seconda, nominata una Commissione di egregi magistrati e sommi giureconsulti per esaminarlo, e quella Commissione nella sua luminosa e reiterata relazione approvò sempre la proposta del Governo; essa pure propose che le Corti d'assise fossero composte, qualunque fosse il luogo dove sedevano, di un consigliere

e di due giudici del tribunale del luogo ove sono tenute le assisie.

L'idea di comporre le Corti d'assisie di tre consiglieri d'appello, e di un supplente all'uopo anche consigliere d'appello, non è sorta che nella legge sul riordinamento giudiziario de' 13 novembre 1859; siccome però questa legge venne sancita nel tempo dei pieni poteri, e che non fu preceduta nè da relazione, nè da discussione, non si sa qual sia il motivo per cui dopochè il Governò aveva reiteratamente proposto che le Corti di assisie fossero composte di un consigliere e di due giudici di tribunale; dopochè la Commissione della Camera dei Deputati aveva reiteratamente approvata questa composizione, la detta legge la componeva per intiero di consiglieri d'appello.

Io ho pertanto meditato e ricercato questo motivo, e credo di averlo trovato giustamente in ciò che la legge 13 novembre 1859 fu fatta quando già era seguita l'annessione della Lombardia al Piemonte, e doveva questa legge essere estesa anche alle provincie lombarde, dove nel tempo stesso che si pubblicava dovevano organizzarsi le Corti di appello, ed i tribunali di prima istanza.

In quelle circostanze si potè con ragione temere che componendo la Corte d'assisie di un consigliere d'appello e di due giudici dei tribunali non avvezzi ancora alle nostre leggi penali, alla procedura ed ai dibattimenti orali, l'istituzione dei giurati facesse cattiva prova e fu prudente consiglio di circondare in quella circostanza le Corti d'assisie delle maggiori garanzie possibili di abilità, di autorità e di pratica.

Ma se questo fu il motivo per cui colla legge del 13 novembre 1859 vennero le Corti d'assisie composte tutte di Consiglieri d'appello, egli è evidente che se lo stesso motivo non esiste più al giorno d'oggi il progetto del Ministero, lungi dal dover ispirare dei timori, si presenta come una conseguenza necessaria della mutata condizione di cose.

Ora, egli è certo che non solo nelle provincie Lombarde ma anche in tutte le altre del Regno dove sono istituite le Corti di assisie, i tribunali funzionano come nelle antiche provincie, e sono composti di Giudici che nulla lasciano a desiderare per pratica e per dottrina. Dunque la composizione delle Corti d'assisie come era da prima proposta dal Governo non può più incontrare difficoltà; e tanto meno avrebbe potuto incontrarla per parte mia.

Vengo ora agli altri motivi poi quali non ho creduto di poter accostarmi in questo primo articolo all'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Io non accetto la prima parte della di lei proposta per cui si vorrebbe che le Corti d'assisie siano composte di Consiglieri d'appello nelle città dove ha sede la Corte di appello e di un Consigliere d'appello e di due Giudici presi dal tribunale nelle altre città dove sono tenute le assisie.

Non l'accetto in primo luogo perchè credo che que-

sto sistema offenda l'uguaglianza tra i giustiziabili; poichè gli uni sarebbero giudicati da una Corte composta in un modo e gli altri da una Corte composta in altra guisa.

Non l'accetto perchè senza necessità diminuirebbe l'economia che il Governo si propone di fare colla nuova composizione delle Corti d'assisie.

Non credo infine di poterla accettare perchè componendo le Corti di assisie con tre Consiglieri nella città dove ha sede la Corte d'appello si getta necessariamente un discredito sulle Corti d'assisie che nelle altre città saranno composte altrimenti.

Io mi dispenso di sviluppare a lungo questi motivi perchè troppo evidenti, ed ogauno li comprende senza uopo di lunghe spiegazioni.

Quanto poi all'altra proposta dell'Ufficio Centrale che sia fatta facoltà alla sezione d'accusa di dichiarare nella sentenza di accusa quando essa lo creda conveniente che le assisie saranno tenute da tre Consiglieri in vece di un consigliere e di due giudici, io credo primieramente che essa sarebbe pure contraria allo scopo che si propone il Governo, poichè converrebbe conservare un numero sovrabbondante di consiglieri, onde all'evenienza del caso per tenere quelle assisie non si recasse intaglio all'andamento regolare del servizio.

Ma il peggio si è che è un'illusione il credere che la sezione d'accusa possa a priori determinare le cause in cui possa essere necessario od opportuno che le Assisie sieno tenute da tre consiglieri in vece di un consigliere e due giudici di tribunale.

E difatti, qual'è il criterio con cui la sezione di accusa potrebbe prescrivere questa composizione?

Sarà ella la gravità del reato, o la difficoltà e l'intricchezza delle prove della colpeabilità, ovvero l'importanza, gli incidenti che potranno eccitarsi dall'accusa o dalla difesa? La gravità del reato non può essere criterio giusto, poichè è anzi quando i reati sono più gravi che la sanzione penale è più chiara e più esplicita. Lo può essere tanto meno la difficoltà delle prove e degli elementi della colpeabilità, poichè la ricerca ed il giudizio dei medesimi è ufficio esclusivo del Presidente che dirige i dibattimenti, o dei giurati che pronunciano il loro verdetto. Non lo possono essere in fine gli incidenti, imperocchè questi non possono essere a priori conosciuti.

Dunque è evidente che la sezione d'accusa non avrebbe alcun criterio giusto per variare arbitrariamente la composizione della Corte a seconda delle cause da giudicarsi.

E poi come si potrebbe ammettere un arbitrio siffatto e si sconfinato sulla composizione del tribunale che dove giudicare la causa?

Ma, si dice, tale è però la legge francese e la legge belgica.

È vero, ma appunto quest'esempio prova contro l'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale; poichè egli è certo che sebbene la legge francese e la legge bel-

gica diano quelle facoltà non già alla sezione d'accusa ma alla Corte d'appello, tuttavia egli è un fatto costante, che non se ne fa mai uso, non essendovi esempio che le assisie fuori della città dove siede la Corte d'appello sieno tenute da tre Consiglieri della Corte.

Io non mi dilungo maggiormente perchè avrò forse a tornare sullo stesso argomento dopo che avrà parlato il signor relatore e quando verremo alla discussione degli articoli.

Dichiaro solo che se sulla composizione delle Corti di assisie io non ho potuto accostarmi all'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale e nella massima parte delle altre modificazioni da essa proposte al progetto del Ministero, sono d'accordo coi miei colleghi, e mi auguro che intorno ad esse con alcune mutue concessioni possiamo anche metterci d'accordo coll'onorevole sig. Ministro.

Presidente. La parola spetta al Senatore Siotto Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Onorevoli Senatori.

Incincio per fare i miei saltegramenti coll'egregio Ministro Guardasigilli pel dotto e grave discorso, da lui pronunziato nella tornata di ieri. In verità non mai causa così cattiva ebbe un tanto strenuo difensore (*ilarità generale*).

D'altra parte l'onorevole Senatore Arnulfo, nel largo campo di questa discussione, non si contentò di falcicare, ma piacquegli spigolare con tanta diligenza, che poco resta a dire a chi venga secondo a ragionare.

Sono, per quello ch'io sappia, tre modi di composizione del corpo giudicante nelle assisie, un giudice vale a dire, più giudici eguali, più giudici di grado diverso.

È modo inglese quel primo, è a chi badi bene addentro parrà grandemente razionale. E per vero, ufficio del giudice togato essendo quello di adattare al fatto la legge penale, che fanno eglino *ad latus* del presidente: que' duo congiudici condannati le più volte a sbadigliare, a dormicchiare, o alla men trista a rivolgere nella mente, durando la discussione, una qualche scena di Carlo Goldoni o di Vittorio Alfieri, ovvero l'uno de' più commoventi capitoli dei *Promessi sposi* del nostro inclito collega Alessandro Manzoni? (*ilarità*) Naturale è all'uomo l'inerzia. Essa domina il corpo, domina lo spirito, quando la sua attività non sia destata e messa in atto da un impulso di coscienza, da un impegno d'onore.

Con tutto ciò, o signori, possono avvenire casi non troppo infrequenti, ne' quali si debba risolvere quistioni gravissime di procedura o di diritto penale. In tali casi l'uomo solo, e sia pure dottissimo, resta imbarazzato. Notava opportunamente Bernardino di Saint Pierre, come la natura abbia dato agli uomini individui l'ignoranza, alla specie la scienza. In forza di questo principio prevale il sistema dei tribunali collegiali, da questo stesso principio piglia sua forza l'autorità dei parlamenti, e un tesoro di filosofia si contiene nella dottrina cattolica che vicia il così detto senso privato.

Un uomo pure dottissimo ignora la parte massima della scienza alla quale ha consagrati i suoi studi, e quale sia tra noi più versato, pognamo, nelle discipline giuridiche, non sa, non potrà mai saperne più che due altri dei suoi colleghi di professione.

Se vi ha chi rispetti e ami quella grandissima nazione che è l'Inghilterra, se v'ha un uomo che ammiri i Romani moderni, gli Inglesi, quell'uno sono io. E tuttavia quell'unico giudicante non mi sa del buono, quando principalmente lo si volesse trapiantare sovra questo benedetto suolo italiano.

Rispondendo al Senatore Arnulfo, il Guardasigilli diceva: A che venite voi magnificando le difficoltà dei giudici togati nella Corte d'assisie? Guardate il un popolo grande e savio; ei dà ad un solo uomo l'incarico del giudicare.

Facile è la risposta, e con due parole mi abrigo dalla rete nella quale ei ci scorbbe avvolgare. Diami egli un giuri come il giuri inglese, diamo giudici consumati nella scienza, locati in sulla cima della piramide sociale, retribuiti con molte migliaia di sterlini, amati, rispettati, venerati, mi dia soprattutto un popolo come il popolo inglese, e io potrò accettare tutte le conseguenze che egli trae da quel fatto, e io confesserò di buon grado che egli ha fatta al Senatore Arnulfo buona e perentoria risposta.

Degli altri due metodi testè indicati più razionale è quello che ammette giudici di grado eguale. La mano sulla coscienza. Se non fosse il rispetto economico, se non fosse la supposta maggiore prestezza dei giudizi, a chi di noi verrebbe in mente di proporre il sistema che ci si vorrebbe far approvare?

Noi abbiamo, è vero, esempi contrari nei giudizi militari, ne' consigli di disciplina della guardia nazionale, ne' quali uomini di grado diverso giudicano e debbono sotto pena di nullità giudicare. Ma datemi, io dico, l'aristocrazia militare, l'aristocrazia delle spalline più o meno splendide, datemi la democrazia prevalente della milizia cittadina, e riterrò l'esempio per argomento indissolubile del mio torto.

Altro avviene però ne' giudici togati ne' quali prevale l'aristocrazia del sapere. Ora il sapere si presume dal grado, perchè in uno Stato bene ordinato si dà il grado pel sapere.

Al quale proposito bene e acconciamente osservava il Senatore Arnulfo. I due giudici di circondario saranno eglino di spiriti timidi o facchi? Ebbene! l'ossequio, senzachè pure ne sieno accorti, soggiogherà l'intelletto. Di fatto, o signori, il consigliere d'appello ha mezzi molti di favorire quale dei giudici sia più arrendevole, egli che è in continuo contatto col capo della Corte e col capo del Ministero pubblico, dalle proposte dei quali dipendono per lo più le sorti degli ufficiali pubblici dell'ordine giudiziario.

O sono testardi, cocciuti, tenaci uomini essi? E avrà un bel fare il consigliere d'appello, presidente per ri-

darli alla sua sentenza che vuoi d'ordinario credere la più giusta!

Ma vi ha di più. Insorgono controversie tra il consiglio della difesa e il presidente. Investito ad una del potere direttivo e del discretivo, egli ha ufficio difficile assai. Si mette in questione l'uso del primo potere la estensione di quell'altro. S'invoca il giudizio della Corte. Chi giudica? Giudica la maggioranza, due giudici del tribunale. Non vi sembra cosa anormale questa? Fin qui eravamo avvezzi ad udire che le sentenze de' giudici inferiori correggono i giudici di grado elevato; ora poi due giudici di grado inferiore giudicheranno il fatto, raddrizzeranno il giudizio del presidente! Poniamo eguale il sapere, ma l'esperienza è il complemento del sapere. E notate che il potere discretivo non essendo dato fuorchè ai tribunali criminali, è a dire alle Corti d'appello, nessuna esperienza possono di ciò avere i giudici di circondario.

Io visitai, diceva il sig. Ministro, pacai molti, nè mai mi avvenne di udire che sieno in essi avvenuti i temuti sconci. In primo luogo noi badiamo al principio meglio che a' fatti. Appresso, mi perdoni il signor Ministro se io osi dubitare della esattezza degli elementi di quella sua convinzione. E quale occhio indagatore può penetrare dentro a que' santuarii dove il silenzio è sancito colla temuta religione del giuramento?

Diceva ancora il sig. Ministro: il vostro argomento prova troppo, noi dovremmo abolire i presidenti. Non vi ha forse pel grado e per lo stipendio distanza maggiore tra il presidente di una Corte d'appello e i semplici consiglieri, che non sia tra il consigliere d'appello presidente e i giudici che lo fiancheggiano?

Mi permetto di notare che questo argomento poggia al tutto sul falso. Il presidente di una Corte di appello (a parte le eccezioni non sempre onorevoli) non è presidente se non perchè è il più vecchio tra i suoi colleghi. A questo solo titolo, o certo principalmente a questo titolo, gli viene uno stipendio maggiore. Non vi ha questa distanza supposta. Parti di uno stesso corpo, investiti degli stessi diritti, i membri di una Corte d'appello sono tutti eguali.

Il presidente è primo tra eguali. In difetto del presidente, il consigliere più anziano ha tutti i suoi diritti, tutti i suoi doveri, tutto il suo potere. Ma altro è de' giudici di circondario rispetto a un consigliere d'appello. Essi siedono in altro luogo, appartengono a minore tribunale, non hanno veruna delle competenze de' consiglieri d'appello; tanto è ciò vero che a voi, signor ministro, non basterebbe la vista di proporre che un giudice di circondario o il presidente stesso del tribunale andassero a presiedere le assisie.

Addurrò esempio domestico. In questa nostra assemblea vi ha tale una diversità di gradi e di situazioni sociali, che è quasi meraviglia a vedere. E pure, o signori, quale è minimo tra noi per altri rispetti, e egualissimo al primo, perchè siede negli stessi scanni, perchè ha gli stessi diritti, perchè l'uno può quello del-

l'altro, perchè l'uno vale l'altro, perchè tutti siamo Senatori del Regno.

Aggiungeva il sig. Guardasigilli che la difficoltà dei giudizi della Corte d'assise non sta nelle questioni preliminari, preparatorie, incidentali. Senza intendere di menomare l'importanza dell'ufficio di que' magistrati, egli diceva che qualunque ingegno mediocre, sorretto dalla pratica, è atto a definire tali questioni di penale procedura.

Duolmi di dover essere anche in ciò di avviso contrario. Chiunque abbia esperienza de' dibattimenti penali sa che la massima difficoltà consiste nello stare a buona guardia contro le insidie de' patrocinatori, intesi a non altro (salviamo qui le eccezioni onorevoli) che a far mettere piede in fallo al presidente nello scopo d'invocare a cose finite la censura della Corte suprema. Si sa che un avvocato rumoreggia quanto un esercito, e desta nella mente di chi ode quella confusione intellettuale che nell'ordine materiale recano gli armati battaglioni nel tempo di guerra (*Harità*). Oh che? Non si vuole egli dunque avere dottrina molta e arnese di mente e pratica soda delle battaglie giudiziarie per archermirsi dagli assalti di dodici o quindici patrocinatori i quali durante il corso de' li esami di cinque o sei centinaia di testimoni ti seminano d'infinita questioni la scabrosa via, e armati della sillogistica faretra, tirano al cervello del povero presidente e de' suoi consiglieri colpi spietati? E non potrei io stesso citarvi parecchi di siffatti dibattimenti durati per due mesi e per la metà di un mese, ne' quali con ventisette ordinanze preliminari o incidentali, ragionate alla distesa, si dovettero discutere e decidere le questioni più rilevanti del procedimento penale? E se non fosse che io m'ebbi al fianco uomini di me più saputi e di esperienza eguale alla mia, io vi confesso, o signori, che i trentasei o più mezzi di nullità stati prodotti contro l'una di quelle sentenze da esimii patrocinatori avrebbero assai probabilmente dato luogo al paventato biasimo della Corte suprema, con danno per l'erario di meglio che lire quarantamila.

Ma il Guardasigilli insiste e dice: io respingo le esagerazioni. Ufficio più difficile è quello dei giurati, la stima dei fatti.... Dimentica che il fatto si presenta quale il presidente ha saputo trarlo dal labbro dei testimoni; dimentica che se quegli è indipendente, nello esercizio del suo potere discretivo, da tutto fuorchè dalla legge, non lo è nel potere direttivo, soggetto alle deliberazioni della Corte; dimentica che dal modo di porre le questioni dipende l'esito del giudizio; dimentica che ne' casi di controversia decide la Corte, vogliam dire lo maggioranza della Corte, e nel sistema che ci si propone, i due giudici di circondario.

Il Ministro ci richiama all'esempio della Francia e del Belgio. È un pupillo l'Italia? o non è la maestra delle nazioni, almeno in fatto di sapienza civile? L'onorevole Senatore De Foresta ci narrava testè come e perchè avvenisse che nella composizione della Corte di Assisie si

facessero entrare tre consiglieri della Corte di appello. Io ignorava pienamente, o almeno non ricordava quel fatto. Ma comunque di ciò sia, ben ci era nota, quando s'istituivano le Corti d'Assisie, quella anomalia gallicana e belgica; e pure volemmo circondati que' giudici di migliore guarentia, di maestà maggiore. E vogliate, o signori, riflettere al vero dettovi dal Senatore Arnulfo, che cioè la competenza de' giudici togati delle nostre Corti di Assisie è, per virtù del nostro codice penale, di gran lunga e quasi incomparabilmente maggiore.

E quale è poi la utilità di questa grande e tanto vivamente contestata innovazione? Due ragioni principalissime, anzi sole, mette innanzi il signor Ministro Guardasigilli, lo sparmio della moneta, la economia del tempo.

Grande risparmio invero, poco più di lire dugentomila! Osservando la Commissione come egli avesse dimenticato di mettere a calcolo la somma da pagarsi ai consiglieri posti in aspettativa, rispondeva che ciò sarà carico temporario della finanza. E perchè dunque, quando noi gli diciamo — istituite in via provvisoria altri sei Circoli d'assisie nell'Italia del mezzogiorno — egli ci viene adducendo la necessità dei risparmi?

Temo assai che non vi sieno esagerazioni di fatti non ben noti. Certamente per quanto è dell'isola di Sardegna, non posso a meno di esprimere la mia meraviglia. I reati, principalmente i più gravi e cadenti sotto la giurisdizione della Corte di assisie, vi sono in notevole proporzione diminuiti. Badi bene il signor Ministro che l'ingombro dei carcerati e il numero dei processi in corso non si debba ascrivere a tutt'altra cagione.

Egli ci ha letto un tratto di un cotale parere di un avvocato generale il quale a tutto rimedio delle piaghe ond'era, in fatto d'amministrazione di giustizia penale, afflitta l'isola de' Sardi, si faceva a consigliare il disputato provvedimento. Se io potessi in coscienza accettare l'autorità di chi scriveva, essa sarebbe in ogni caso annullata dall'autorità smisuratamente maggiore degli uomini che seggono membri dell'Ufficio Centrale.

Signori, io sono già venuto ad triarios, e vi dirò in sul finire del mio discorso il motivo principalissimo pel quale non vo' approvare la legge.

Essa ha per fondamento la supposizione che l'ordinamento giudiziario presente debba a perpetuo od almeno per tempo lungo durare. Ora io avviso che cotesto sia errore gravissimo. Io penso che si dovranno in ben altro modo organare le giudicature mandamentali, diminuire le Corti, aumentare di poco in ciascuna il numero de' consiglieri, e soprattutto spiantare la pianta inutile e parassita de' tribunali di circondario, ibridi tribunali (secondochè io notava altra volta) di prima istanza e d'appello, la quista ruota del cocchio. Annunzio al sig. Ministro che, quando egli non mi prenda, come dovrebbe, e come sono certo ch'ei farà, il passo,

verrò io stesso proponendo al Senato una legge compiuta di ordinamento giudiziario, e voglio impegnarmi a fargli toccare con mano, come con migliore e più pronta e più sicura giustizia potremo sparmiare il dispendio di ben sette milioni. Altro che le sue dugentomila lire! Ma frattanto come posso io approvare un disegno di legge che sopprime consiglieri d'appello, il numero de' quali vorrei aumentato, e di tanto rileva la condizione dei tribunali di circondario che vorrei vedere aboliti? Io lo dico schiettamente, o signori, cotesta è la ragione principalissima per la quale dichiaro che non voterò il disegno di legge.

Dello avere presentato al Senato il primo libro del codice civile encomio di gran cuore il Ministro Guardasigilli. Ma pensi che altro bisogno urgente dell'Italia è un codice di procedura civile e penale. Del primo, creda a me il sig. Ministro, converrà fare un falò, l'altro bisognerà riformare per due terze parti almeno.

Io stimo di avere detto abbastanza per confutare la confutazione. E ora dovrei dire alcun che delle correzioni fatte dall'Ufficio Centrale. In opera di principii, o signori, le vie di mezzo sono erronee. Tutto il ragionamento dell'Ufficio Centrale, inteso a mettere a sbaraglio le argomentazioni del Guardasigilli, guasta pure il sistema che esso intende di far prevalere. Non fa il bene positivo l'Ufficio Centrale, ma evidentemente si rassegna a subire il male minore. Io sono qui lieto di trovarmi d'accordo col Guardasigilli e coll'egregio Commissario del primo ufficio. Comprendo tutti i sistemi netti, franchi, assoluti; questo mezzano sistema io non comprendo. Senza altro dire io persisto nel credere che al motivo di opposizione tratto dalla invisa disuguaglianza dei giudici, dal vario trattamento de' cittadini caduti sotto le strette della giustizia punitiva, non sia possibile fare una risposta seria.

Mio avviso è adunque, e di tal guisa vi esorto a fare, che voi dobbiate confortare il Ministro a chiedere facoltà di erigere nelle provincie del continente napoletano e della Sicilia quant' circoli d'assisie stimerà sufficienti a rendere a que' nostri concittadini buona e spedita giustizia, ma che respingiate al tempo stesso il disegno di legge che vi è proposto, ossia per la poca sua virtù intrinseca, ossia perchè non è per verun modo opportuno.

Senatore **Castelli Ed., Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Ed., Relatore.** In una questione di tanta gravità che occupa il Senato da due giorni, importa all'Ufficio Centrale che le considerazioni che l'hanno indotto a proporvi le modificazioni contenute nel suo progetto siano intese ed apprezzate dal Senato in numero capace di portarne poi giudizio, perchè sicuramente se una parte notevole dei Senatori che dovranno poi dare il loro voto, non avesse udite le ragioni sulle quali noi ci fondiamo, l'impressione che possono

aver lasciato le opposizioni che furonvi fatte potrebbero pregiudicare il voto stesso.

Quindi io domando a nome dell'Ufficio Centrale che prima di procedere oltre, si verifichi se il Senato è in numero.

Presidente. Alcuni Senatori si sono assentati. Il numero legale d'oggi, fatta ragione dei congedi scaduti e dei nuovi congedi accordati, è di 87. Prego i signori segretari a voler verificare se il Senato è in numero.

(I segretari procedono alla verifica.)

Non siamo più in numero. Leggerò l'ordine del giorno per la prossima seduta.

La prossima seduta dovrebbe fissarsi per martedì

poichè una lunga esperienza ha dimostrato che il sabato ed il lunedì non c'è gran frequenza di Senatori. Se non vi è osservazione in contrario, s'intenderà fissata la seduta per martedì alle ore due col seguente ordine del giorno:

1. Seguito della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'assise.
2. Discussione del progetto di legge sopra le aspettative, le disponibilità ed i congedi degli impiegati civili.
3. Discussione del progetto di legge sulla riforma delle carceri giudiziarie.

La seduta è sciolta (ore 5).

